

# newsletter

# ASSOFIDUCIARIA

n.5/2024



## indice

- NEWS
- APPROFONDIMENTI
- ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
- RASSEGNA STAMPA



# news

---

## Fiduciarie, sui titolari effettivi deciderà la Corte Ue

L'obbligo di comunicazione dei dati dei titolari effettivi da parte delle fiduciarie – le società che gestiscono i beni per conto di terzi – resta in standby e approda alla Corte di Giustizia Europea. Il Consiglio di Stato ha deciso di inviare la questione alla Corte con un'ordinanza del 15 ottobre 2024 dopo aver disposto, a maggio, la sospensione delle regole introdotte dal ministero del Made in Italy alla fine del 2023. Il dubbio è che le leggi attuali, che di fatto equiparano le fiduciarie ai trust, siano in conflitto con le norme europee. L'iter che ha portato alla decisione del Consiglio di Stato è partito da un ricorso al Tar del Lazio di Assofiduciaria.

La legge italiana impone alle fiduciarie di comunicare i dati dei titolari effettivi, cioè delle persone che realmente controllano i beni affidati a queste società, in un registro ad hoc. Il che significa equiparare le fiduciarie ai trust, strumenti giuridici tipici del sistema anglosassone per gestire rapporti e situazioni patrimoniali e societarie. Un'interpretazione errata secondo Assofiduciaria, assistita dagli avvocati di Grimaldi Alliance Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Davide Giorgio Contini e Carlo Angelici.

L'associazione, guidata dal presidente Fabio Marchetti, sostiene che i nuovi obblighi vadano oltre le norme dell'Unione Europea e solleva una questione di proporzionalità, oltre che di tutela della privacy: è giusto che le fiduciarie, già soggette ad altri obblighi normativi e a un regime di anti-riciclaggio, siano sottoposte a vincoli ulteriori? Rispondere, e mettere la parola fine, spetterà alla Corte di Giustizia europea il cui responso è atteso entro circa un anno.

Fonte: Sara Bichicchi, "Fiduciarie, sui titolari effettivi deciderà la Corte Ue", Milano Finanza del 16 ottobre 2024

## Sui Conti fiduciari rischio non massivo

La chiusura dei conti delle fiduciarie, che ha inizialmente riguardato quelle non iscritte all'albo dell'articolo 106 del Tub, sta divenendo prassi, generando gravi ripercussioni. Le banche, senza valide giustificazioni, esercitano il recesso dai contratti, non aprono di nuovi. Assofiduciaria ha interessato Bankitalia del contrasto con la normativa. Le società fiduciarie, disciplinate da legge e vigilate dal Mimit, hanno l'obbligo di depositare in banca liquidità e titoli amministrati. Diversamente, ne viene impedita l'operatività a favore di famiglie e imprese, in particolare Pmi. Ciò è contrario al Dlgs 231/2007, che dispone la classificazione della clientela secondo l'attribuzione di un livello di rischio ai fini antiriciclaggio, ma non prevede il blocco dei conti. Ciò anche quando la fiduciaria operi tramite i "conti omnibus", per i quali occorrerà stabilire modalità che non ostacolino l'adempimento degli obblighi di registrazione e conservazione di operazioni e dati a fini antiriciclaggio (2015/849/UE e Dlgs 231/2007), visto che le disposizioni prevedono che le operazioni disposte dalle fiduciarie a valere su rapporti riconducibili a una pluralità di fiducianti sono registrate con riferimento al singolo cui l'operazione è riferita. Inoltre, resta ferma la disponibilità delle fiduciarie a fornire in piena trasparenza le informazioni agli intermediari per gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Va poi rilevato che l'obbligo di astensione dall'instaurazione di rapporti continuativi o dall'esecuzione di operazioni non è imposto agli intermediari nel caso di rapporti con società fiduciarie italiane ma è previsto (i) quando sia impossibile effettuare l'adeguata verifica del cliente e; (ii) nel caso di rapporti con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. L'interruzione di rapporti con clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio (*de-risking*), è da tempo oggetto di dibattito in sede europea e numerose iniziative sono state promosse per limitarne gli effetti negativi. Più volte l'Eba ha stigmatizzato il *de-risking* e ha predisposto linee guida per la limitazione all'apertura o mantenimento di un rapporto motivati esclusivamente dal rischio di riciclaggio. Bankitalia ha dichiarato all'Eba di volersi attenere, dando attuazione con le Note 34 e 35 /2023 con valore di Orientamenti di vigilanza. Il *de-risking* ha trovato collocazione anche nel Dlgs 231/2007. Il nuovo comma 2-bis, art. 16 prevede che «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio ... non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio». Gli intermediari non possono escludere categorie di clienti in virtù di rischi presunti ma è necessario stabilire criteri in base ai quali un rapporto può essere rifiutato o interrotto. È auspicabile che Bankitalia prenda posizione e assuma iniziative per una soluzione che, salvaguardando le esigenze del mondo bancario, rispetti il diritto a operare delle società fiduciarie.

Fonte: Fabio Marchetti (Presidente Assofiduciaria), Massimo Boidi (Vice Presidente Esecutivo Assofiduciaria), "Sui Conti fiduciari rischio non massivo", Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2024

# approfondimenti

---

## **I dati dei soci della società partecipata tramite società fiduciaria restano riservati**

La pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE del 2 settembre 2024 (cause riunite C – 17/22 e C – 1822) trae origine da due cause riunite proposte, davanti al Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, da due società di investimento, ciascuna delle quali deteneva una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria di diritto tedesco, in fondi di investimento organizzati sotto forma di società in accomandita. Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno chiesto a due società fiduciarie di partecipazione la divulgazione dei nomi e degli indirizzi di tutti i loro soci che detenessero partecipazioni indirette nei fondi di investimento di cui trattasi, tramite le stesse società fiduciarie. Le resistenti si sono opposte a tale divulgazione ritenendo che i contratti di partecipazione e fiduciari, in virtù dei quali i soci delle resistenti nei procedimenti principali avevano acquistato partecipazioni indirette nei fondi di investimento in questione, contenessero clausole che vietavano la comunicazione di detti dati ad altri detentori di partecipazioni e contestando il presunto uso promozionale per cui i dati erano stati richiesti. Il Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera ha sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte federale di giustizia della Germania e del Tribunale superiore di Monaco di Baviera, la divulgazione dei dati personali richiesti dalle ricorrenti nei procedimenti principali potrebbe risultare obbligatoria, poiché il diritto all'informazione dei soci, costituendo interesse ragionevole, non sarebbe limitabile, nemmeno contrattualmente.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha rilevato come tale giurisprudenza debba essere valutata tenendo conto dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati ("RGPD") e, per questo motivo, ha sospeso i due procedimenti principali sottoponendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea due questioni pregiudiziali. La suddetta disposizione è stata interpretata dalla Corte europea nel senso che "un tale trattamento può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse di terzi, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che detto trattamento sia strettamente necessario per la realizzazione di un simile legittimo interesse e, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali di detti soci non prevalgano su tale interesse legittimo."

# approfondimenti

---

Infine la Corte ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del RGPD, ai sensi del quale un trattamento di dati personali è lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, sia interpretato nel senso che "detto trattamento di dati personali è giustificato, ai sensi di tale disposizione, quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, come precisato dalla giurisprudenza di tale Stato membro, a condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo."

Per ulteriori approfondimenti cfr. la comunicazione di ASSOFIDUCIARIA, CORTE DI GIUSTIZIA UE\_2024\_194\_C.

---

## Riforma fiscale: la nuova fiscalità dei trust e dei passaggi generazionali

Il d.lgs. n. 139 del 18 settembre 2024 detta disposizioni in tema di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e sugli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 9 agosto 2023 n. 111, recante principi e criteri specifici, funzionali alla razionalizzazione dei singoli tributi appena menzionati, nonché alla semplificazione del sistema tributario.

Tra le modifiche apportate in materia di imposta sulle successioni e donazioni nell'ambito del d.lgs. n. 346 del 1990, si ricordano le seguenti:

- l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione;
  - viene modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 avente ad
-

# approfondimenti

---

oggetto l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle cessioni di azienda, di rami della stessa, o di quote sociali realizzati nei confronti dei discendenti o del coniuge, al verificarsi di determinate condizioni e anche per mezzo del patto di famiglia;

- viene introdotto, nel d.lgs. n. 346 del 1990, l'art. 4-bis, ossia una specifica disposizione relativa all'applicazione dell'imposta al trust e agli altri vincoli di destinazione. In merito all'an di applicazione del tributo si prevede che l'imposta si applichi a quei trust e agli altri vincoli di destinazione, che sono in grado di produrre un arricchimento gratuito in capo ai beneficiari. In merito al momento di applicazione del tributo si prevede che questo si applichi al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari. Pertanto, in relazione al quantum troveranno applicazione le franchigie e le aliquote in base al rapporto tra il disponente e il beneficiario. In ogni caso, il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, o il trustee, in caso di trust testamentario, possono optare per il pagamento anticipato dell'imposta al momento del conferimento dei beni nel trust. In questo caso, la base imponibile, le relative franchigie e aliquote applicabili dovranno essere sempre determinate, ai sensi del testo unico in commento, in base al rapporto tra il disponente e il beneficiario, del conferimento o all'apertura della successione. Qualora al momento dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, dovrà essere applicata l'aliquota più elevata. In caso di opzione per il pagamento anticipato dell'imposta di successione, i successivi trasferimenti effettuati nei confronti di beneficiari appartenenti alla stessa categoria, non sono soggetti all'imposta. Non è possibile richiedere il rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee. Inoltre, la nuova norma precisa che ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, entro 30 giorni decorrenti dall'atto di trasferimento, il beneficiario deve denunciare l'avvenuto trasferimento di beni e/o diritti. Le disposizioni in oggetto si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data del 3 ottobre 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità attuative della disciplina esaminata.

Per ulteriori approfondimenti cfr. la comunicazione di ASSOFIDUCIARIA, [NORMATIVA\\_2024\\_183\\_S](#).

# attività istituzionale

---

## ASSOFIDUCIARIA RINNOVA I VERTICI PER IL TRIENNIO 2024-2027

L'Assemblea di Assofiduciaria ha rinnovato i propri organi sociali per il triennio 2024-2027, confermando presidente il prof. avv. Fabio Marchetti, Vicepresidenti esecutivi il dr. Massimo Boidi, Presidente di Torino Fiduciaria – FIDITOR Srl, per le associate di area professionale, e il dr. Marco Giovacchini, Presidente di Servizio Italia SpA., in rappresentanza delle associate iscritte all'albo speciale 106 TUB. L'avv. Lucia Frascarelli, Segretario Generale, è stata confermata Vicepresidente Vicario.

Confermato al vertice dell'Associazione alla luce della positiva valutazione delle attività svolte nel triennio, oltre che per la profonda conoscenza dell'istituto fiduciario, l'autorevolezza e l'apprezzamento del mondo accademico, il prof. Marchetti ha ringraziato per la fiducia sottolineando che "il settore fiduciario italiano sta vivendo una fase di cruciale trasformazione. In tale contesto, la riforma della legge del 1939, che disciplina le società fiduciarie, è una priorità per garantire maggiore trasparenza, sicurezza e competitività al sistema".

L'Associazione, che conta 110 società associate, rappresenta un settore che occupa circa 900 operatori con 110 miliardi di euro di valori in amministrazione, è interlocutore delle istituzioni e di sistema.

Le società fiduciarie regolate dalla legge del 1939 sono elemento essenziale del nostro tessuto socio-economico, anche in virtù del proprio ruolo di sostituto d'imposta che rivestono, operando al servizio di famiglie e imprese, in particolare del tessuto delle PMI che sono alla base della competitività del Paese.

Tra le priorità per la riforma della legge del '39, Assofiduciaria pone quella di una maggiore chiarezza normativa sul contratto di amministrazione fiduciaria, nonché quella del rafforzamento delle tutele per i clienti, ivi compresi i beneficiari dei trust.

Importante inoltre promuove il ruolo degli strumenti fiduciari per la gestione patrimoniale e la pianificazione successoria, considerato che i patrimoni oggetto di successione sono complessivamente stimati nella misura di duemila miliardi nel corso dei prossimi 15 anni.

A far parte del nuovo Comitato Direttivo, per il triennio 2024-2027, sono stati chiamati: Dr. Angelo Aldrighetti, Dr. Filippo Cappio, Dr. Paolo Cappugi, Dr. Giuseppe Di Blasi, Dr. Alessandro Chiari, Dr. Andrea Ferraretti, Dr. Edoardo Ginevra, Dr. Massimo Longhi, Dr. Marco Lori, Dr. Fabrizio Mandrile, Dr. Giovanni Marafante, Dr.ssa Elsa Poggiali, Dr. Francesco Rubino, Dr. Pierluigi Sappa, Dr. Valerio Vico.

Il Comitato Direttivo neoeletto ha, infine, chiamato ad entrare nella compagine come componenti onorari il Dr. Valentino Amendola Provenzano ed il Dr. Matteo Sagona.

Per il Collegio dei Revisori sono stati nominati: Dr. Fabrizio Parizzi Presidente, Dr. Massimo Carboni, Dr. Renato Murer.

Per il Collegio del Probiviri sono stati nominati: Avv. Alessandro Accinni, Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti, Prof. Marco Piazza.



# attività istituzionale

**CORSI DI FORMAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA  
"I contratti"**

26 settembre 2024  
Iscriviti al webinar



**LA COMPILAZIONE DEL  
MODELLO 770**

WEBINAR  
9 OTTOBRE



**CORSI DI FORMAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA  
"La prevenzione dei rischi  
civilistici e tutele  
comportamentali"**

10 ottobre 2024  
Iscriviti al webinar



**CORSI DI FORMAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA  
"La fiscalità"**

15 ottobre 2024  
Iscriviti al webinar



**CORSI DI FORMAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA  
"La vigilanza"**

6 novembre 2024  
Iscriviti al webinar



**CORSI DI FORMAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA  
"La giurisprudenza"**

20 novembre 2024  
Iscriviti al webinar



**CORSO DI FORMAZIONE  
ANTIRICICLAGGIO**

21-25 NOVEMBRE  
ORE 10:00





**WEBINAR**  
La riforma del mercato dei capitali  
Legge n. 21/2024

Approfondimento con esperti del settore  
sulla riforma di modernizzazione e  
semplificazione del sistema finanziario  
italiano.

27 novembre 2024  
Evento gratuito  
Registrazioni aperte fino ad esaurimento posti



**WEBINAR**  
LA RIFORMA FISCALE  
Le novità del d.lgs. n. 139/2024 e  
gli impatti sull'operatività fiduciaria

Approfondimento con esperti del settore  
sulla riforma fiscale con focus sulla  
nuova fiscalità dei trust e passaggi  
generazionali.

10 dicembre 2024  
Registrazioni aperte

# rassegna stampa

---

## Il Messaggero

### Assofiduciaria: bene le riforme sul trust

Assofiduciaria esprime soddisfazione per il pronunciamento del Consiglio di Stato relativo al ricorso che la stessa ha presentato contro la sentenza del Tar del Lazio 6839/2024 riguardante l'affinità del mandato fiduciaria al Trust. Assofiduciaria si è sempre battuta per una corretta applicazione della normativa europea

---

## "Riformista"

### Registro dei Titolari Effettivi: il Consiglio di Stato investe la Corte di Giustizia Europea

Assofiduciaria esprime soddisfazione per l'esito del pronunciamento del Consiglio di Stato, pubblicato il 15 ottobre, relativo al ricorso che la stessa ha presentato contro la sentenza del TAR del Lazio 6839/2024 riguardante l'affinità del mandato fiduciario al Trust.

---

## ItaliaOggi

### Registro titolari effettivi, soddisfazione di Assofiduciaria

Dopo che il Consiglio di Stato ha deciso di investire la Corte di giustizia europea. Assofiduciaria, che aveva presentato il ricorso contro la sentenza del Tar del Lazio 6839/2024 riguardante l'affinità del mandato fiduciario al trust, assistita dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Davide Giorgio Contini e Carlo Angelici "confida che la Corte di Giustizia europea possa fornire un'interpretazione delle norme tale da garantire la tutela dei diritti dei fiduciari e la corretta applicazione del diritto europeo in Italia".

---



Via Piemonte 39 - 00187 Roma

info@assofiduciaria.org | Tel. 06 4814930/503/153 | www.assofiduciaria.org

# rassegna stampa

---



## **Fiduciarie, sui titolari effettivi deciderà la Corte UE**

Assofiduciaria sostiene che i nuovi obblighi vadano oltre le norme dell'Unione Europea e solleva una questione di proporzionalità, oltre che di tutela della privacy: è giusto che le fiduciarie, già soggette ad altri obblighi normativi e a un regime di anti-riciclaggio, siano sottoposte a vincoli ulteriori? Rispondere e mettere la parola fina alla vicenda spetterà alla Corte di Giustizia Europea il cui responso è atteso entro circa un anno.

---

Il Sole **24 ORE**

## **Conti chiusi e bloccati, le fiduciarie chiedono l'intervento di Bankitalia**

A distanza di tre anni dall'emersione del problema e a più di un anno dal rimedio introdotto con il decreto Omnibus, ecco riaffacciarsi il caso del *de-risking* bancario, con chiusure di conti correnti e limitazioni all'operatività.

---

Il Sole **24 ORE**

## **Sui Conti fiduciari rischio non massivo**

La chiusura dei conti delle fiduciarie, inizialmente di quelle non iscritte all'albo 106 TUB, sta diventando una prassi che crea gravi problemi, con le banche che recedono dai contratti senza giustificazioni valide. Assofiduciaria ha segnalato la questione a Bankitalia. Le fiduciarie, regolamentate dal Mimit, devono depositare liquidità e titoli, ma il blocco dei conti impedisce la loro operatività.

---



Via Piemonte 39 - 00187 Roma

info@assofiduciaria.org | Tel. 06 4814930/503/153 | www.assofiduciaria.org

# rassegna stampa

---

Il Sole  
**24 ORE**

## Assofiduciaria conferma i vertici

Assofiduciaria ha rinnovato i proprio organi sociali per il triennio 2024-2027, confermando presidente Fabio Marchetti, vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi e Marco Giovacchini. Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata vicepresidente vicario. Marchetti ha sottolineato che “il settore sta vivendo una fase di trasformazione. In tale contesto, la riforma della legge 1939 è una priorità”.

---

QUOTIDIANO  
**Libero**

## Bis di Marchetti in Assofiduciaria

Assofiduciaria ha rinnovato gli organi sociali per il periodo 2024-27 confermando Fabio Marchetti alla presidenza e alla carica di vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi e Marco Giovacchini.

---

**Il Messaggero**

## Assofiduciaria conferma Marchetti

Assofiduciaria ha rinnovato gli organi sociali per il periodo 2024-27 confermando Fabio Marchetti alla presidenza e alla carica di vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi e Marco Giovannini. Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata vicepresidente vicario.

---



# rassegna stampa

---



## Assofiduciaria

Rinnovati i vertici per il triennio 2024-2027 con Fabio Marchetti alla Presidenza.

---

## ItaliaOggi

### Assofiduciaria vota il direttivo per il triennio 2024-2027

Presidente dell'associazione è Fabio Marchetti. Vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi per le associate di area professionale e Marco Giovacchini, in rappresentanza delle associate iscritte albo speciale 106TUB. Vicepresidente Vicario, Lucia Frascarelli.

---

## ItaliaOggi

### Assofiduciaria

ha rinnovato i vertici per il 2024-2027 confermando Fabio Marchetti alla presidenza, con Massimo Boidi e Marco Giovacchini vicepresidente e Lucia Frascarelli confermata vicepresidente vicario

---



# rassegna stampa

---

## la Repubblica

Assofiduciaria, Fabio Marchetti confermato presidente per triennio 2024-2027

---

## LA STAMPA

Assofiduciaria, Fabio Marchetti confermato presidente per triennio 2024-2027

---



Assofiduciaria rinnova gli organi sociali per il triennio e conferma il suo presidente

---



Assofiduciaria rinnova i vertici per il triennio 2024-2027. Marchetti confermato presidente

---



# rassegna stampa

---

**il Riformista**

**Assofiduciaria, squadra che vince non si cambia: Marchetti riconfermato presidente per i prossimi tre anni**

---

teleborsa 

**Assofiduciaria, Fabio Marchetti confermato presidente per triennio 2024-2027**

---

  
**Associated Medias**  
PRESS AGENCY

**Assofiduciaria rinnova i vertici per il triennio 2024-2027**

---

**MEDIA KEY**

**Assofiduciaria rinnova i vertici per il triennio 2024-2027**

---

 **assofiduciaria**

Via Piemonte 39 - 00187 Roma  
info@assofiduciaria.org | Tel. 06 4814930/503/153 | www.assofiduciaria.org

# rassegna stampa

---



**Assofiduciaria, squadra che vince non si cambia: Marchetti riconfermato presidente per i prossimi tre anni**

---



**Assofiduciaria, Fabio Marchetti confermato presidente per triennio 2024-2027**

---



**Fabio Marchetti confermato Presidente di Assofiduciaria per il triennio 2024-2027**

---



**Imprese: Assofiduciaria rinnova vertici per triennio 2024-2027**

---



# rassegna stampa

---

Il Sole  
**24 ORE**  
**Radiocor**

## Assofiduciaria: Marchetti confermato presidente per triennio 2024-27

---



### **Imprese: Assofiduciaria rinnova vertici per 2024-2027, Marchetti Confermato Presidente**

L'assemblea di Assofiduciaria ha rinnovato i propri organi sociali per il triennio 2024-2027, confermando presidente Fabio Marchetti, vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi, presidente di Torino Fiduciaria - Fiditor srl, per le associate di area professionale, e Marco Giovacchini, presidente di Servizio Italia SpA., in rappresentanza delle associate iscritte all'albo speciale 106 TUB. Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata vicepresidente vicario.

---



### **Assofiduciaria rinnova vertici per 2024-2027**

L'assemblea di Assofiduciaria ha rinnovato i propri organi sociali per il triennio 2024-2027, confermando presidente Fabio Marchetti, vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi, presidente di Torino Fiduciaria - Fiditor srl, per le associate di area professionale, e Marco Giovacchini, presidente di Servizio Italia SpA., in rappresentanza delle associate iscritte all'albo speciale 106 TUB. Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata vicepresidente vicario.

---

